



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

DDG 1615 15 settembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 04/08/2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il proprio m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000900.15-06-2022 con cui si approvava in formula definitiva il “Piano regionale USR Marche programma Erasmus+ e eTwinning 2022- 2023” e si individuava nel Liceo Scientifico Statale “E.Medi” di Senigallia (codice ANPS010009) la scuola polo regionale e centro di costo per l’attuazione del già menzionato Piano regionale Programma Erasmus+ ed eTwinning e per la sua ulteriore declinazione finanziaria di dettaglio;

VISTI l’Accordo trilaterale file 202208301121 INDIRE/USR/Scuola polo centro di costo – Liceo Scientifico Statale “E. Medi” Senigallia (AN) - Ex Art. 15 L.241/1990 e S.M.I. per l’organizzazione degli eventi regionali eTwinning ed Erasmus+” e lo schema di Contratto file 202208301119 di designazione a “RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI” allegato e ritenuto di approvarli;

DECRETA

Art. 1 – è approvato l’Accordo trilaterale INDIRE/USR/Scuola polo centro di costo – Liceo Scientifico Statale “E. Medi” Senigallia (AN) - Ex Art. 15 L.241/1990 e S.M.I. file 202208301121 per l’organizzazione degli eventi regionali eTwinning ed Erasmus+” (file 20220830111), allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

Art. 2 – è approvato il contratto file 202208301119 per la la nomina del Responsabile esterno del trattamento di dati personali , allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa Direzione Generale e trasmesso all’Erasmusplus – INDIRE e alla scuola centro di costo individuata Liceo Scientifico Statale “E.Medi” di Senigallia .

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Allegati n. 2 c.s.

(Pa Digitale: accordo n. 14/2022)

Progetto: Erasmus+/ eTwinning
CUP eTwinning : B59B22000050007
CUP Erasmus: B59J22000160007

**ACCORDO EX ART. 15 I. 241/1990 E S.M.I. PER L'ORGANIZZAZIONE
DEGLI EVENTI REGIONALI ETWINNING ED ERASMUS+**

TRA

**INDIRE Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa,
Agenzia Nazionale Erasmus+ e Unità nazionale eTwinning**

Codice fiscale nr. 80030350484

con sede legale in: Palazzo Gerini, Via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122 Firenze

Indirizzo pec: erasmus_plus@pec.it

rappresentato dal Direttore Generale *pro tempore* Flaminio Galli

qui di seguito denominata "**Indire**"

E

Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Marche

Codice fiscale 80007610423

Con sede legale in Via 25 Aprile, 19-60100-Ancona

Indirizzo pec drma@postacert.istruzione.it

rappresentato dal Direttore generale *pro tempore*

qui di seguito denominato "**USR**"

E

Scuola capofila a livello regionale Liceo Statale "Enrico Medi"

Codice fiscale 83005110420

Con sede legale in Viale IV Novembre 21, 60019 Senigallia (AN)

Indirizzo pec: anps010009@pec.istruzione.it

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

rappresentato dal Dirigente scolastico *pro tempore*

qui di seguito denominato “**Scuola capofila a livello regionale**”

PREMESSO CHE

- dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modifiche, dalla L. n. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017 è stato approvato lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;
- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.68 del 28 ottobre 2020 è stato nominato, per la durata di un quinquennio, il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE, a decorrere dal 01 novembre 2020;
- con il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 viene istituito Erasmus+: “il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport”, per il periodo 2021-2027 e si abroga il Regolamento (UE) n. 1288/2013;
- con nota AOOGABMI, prot. n. 00026656 del 11.12.2020 (acquista agli atti dell’Istituto con prot. 5419 del 17.02.2021), il Ministro dell’Istruzione in carica ha formalmente individuato, in continuità con le precedenti programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) quale Agenzia Nazionale designata per la gestione del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, per i settori Istruzione Scolastica ed Educazione degli Adulti;
- con nota acquisita agli atti dell’Istituto, con prot. ns prot. 32656 del 11.10.2021, il Ministero dell’Istruzione ha formalmente designato, in continuità con le precedenti programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), quale Unità Italiana per i gemellaggi elettronici tra scuole – eTwinning per la programmazione 2021- 2027 per il periodo 2021-2027;
- con l’art. 2 comma 1, capoverso articolo 50 DLgs n. 12 del 5 marzo 2020, l’Indire viene individuato anche come “Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione la gioventù e lo sport (Erasmus +), con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell’Istruzione”;
- con nota, Ref. ARES (2022) 2148925, acquisita agli atti dell’Istituto con prot.n. 11434 del 29.03.2022, la Commissione Europea ha approvato il Piano di Lavoro 2022 ed il Piano di Lavoro multiennale 2022-2027,

presentati dall'Agenzia Nazionale;

— la Commissione Europea ha trasmesso il Contribution Agreement per l'implementazione del Programma Erasmus+ EAC-2022-0023 ,controfirmato in data 25.05.2022 , nota Ares (2022) 3993047 del 30.05.2022, (nostro Prot. n.18174/2022 del 31.05.2022)

— ai fini dell'implementazione del Piano delle Attività eTwinning 2022-2023ù, è stato stipulato con la l'EACEA (European Education and Culture Executive Agency), su delega dalla Commissione Europea), il GRANT AGREEMENT PROJECT 101074902 ETWINNING NSO ITALY, acquisito agli atti con prot. n. 16900 del 17/5/2022;

— Il Ministero dell'Istruzione (ex MIUR – Direzione per gli Affari Internazionali) ha invitato a coinvolgere gli USR nella gestione dell'azione eTwinning ed Erasmus+ a livello locale, in quanto la loro vicinanza al territorio facilita la diffusione capillare dell'azione e la sinergia con altre azioni a livello locale;

— la Commissione europea indica la collaborazione con gli USR (*regional educational authorities*) come obbligatoria per la comunicazione, la promozione, l'organizzazione di seminari regionali e nel paragrafo "*Political outreach: liaison with regional and local school authorities*" decreta che la collaborazione con le autorità regionali debba riguardare tutto quanto concerne eTwinning ed Erasmus+;

— si rende necessario quindi attuare un potenziamento della collaborazione con gli USR per l'organizzazione degli eventi regionali di formazione , così come richiesto all'interno del piano nazionale delle attività eTwinning 2022-2023 ed in attuazione delle attività previste dal Piano di lavoro del 2022 dell'Agenzia Nazionale Erasmus+/ Indire, nell'ottica della collaborazione che prosegue ormai da anni tra l'Unità Nazionale Etwinning, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ /Indire e le autorità scolastiche regionali;

— l'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni" prevede che "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente";

— come da prassi consolidata, nel corso degli anni gli USR hanno designato un proprio referente istituzionale eTwinning ed un referente Erasmus+, con il compito di supportare l'Unità nazionale eTwinning e l'Agenzia Nazionale Erasmus+/ Indire nei suoi compiti istituzionali di informazione, promozione, formazione, e disseminazione dell'Azione eTwinning ed Erasmus+ a livello territoriale;

- con nota del 09.05.2022 l'Indire ha richiesto all'USR di trasmettere il Piano regionale delle attività 2022-2023, con relativo calendario degli eventi formativi e prospetto finanziario, oltre che l'indicazione della scuola capofila a livello regionale con la quale stipulare il presente accordo finalizzato alla collaborazione a livello regionale per l'informazione, promozione, formazione e disseminazione dell'Azione eTwinning ed Erasmus;
 - con nota prot. n. 23892 del 12-07-2022 l'USR ha trasmesso il Piano delle attività regionale e indicato la Scuola Liceo Statale " Enrico Medi" quale Scuola capofila a livello regionale ai fini del presente Accordo, motivando la scelta alla luce di una serie di criteri quali il possesso di adeguata capacità gestionale di tutti gli aspetti amministrativi connessi all'organizzazione dei seminari ed alla rendicontazione delle spese e all'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;
 - con Decreto del Direttore Generale di INDIRE n.28552 del 10.08.2022 è stato approvato il Piano delle attività regionale e autorizzata la stipula del presente Accordo;
- Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe individuate

STIPULANO

IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo I - PREMESSE

I.1. L'individuazione delle parti e le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo II – FINALITA'

II.1. Con il presente Accordo, l'Indire e l'USR intendono consolidare e rafforzare la collaborazione nella realizzazione dei reciproci scopi istituzionali e quindi anche nell'adempimento degli obblighi comunitari determinati nei Piani di lavoro dell'Unità eTwinning e dell'Agenzia Nazionale Erasmus+.

Con l'istituzione della nuova figura di "Ambasciatore Erasmus+ settore scuola" tale collaborazione verte, prioritariamente, sulla realizzazione di attività di informazione e formazione ai docenti italiani sul funzionamento del programma Erasmus+ per le scuole e dell'azione eTwinning.

II.2. A tal fine l' Indire rimborserà alla scuola capofila a livello regionale, le spese sostenute per l'organizzazione di eventi regionali eTwinning ed Erasmus, come dettagliati nel Piano delle attività regionale (da qui in poi "**Piano regionale**"), elaborato in coerenza con i Piani delle attività nazionale eTwinning ed Erasmus (da qui in poi "**Piani nazionali**") e approvato con Decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 28552 del 10.08.2022 .

II.3. La Scuola capofila a livello regionale, individuata dall'USR, condividendo l'interesse al perseguimento delle finalità istituzionali delineate dall'USR e dall'Indire, si impegna a supportare l'Ufficio Scolastico nella gestione amministrativa delle attività previste dal piano regionale approvato.

Articolo III – OGGETTO

III1. Il piano regionale elaborato in coerenza con i piani nazionali ed approvato da Indire costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo (**AII. 1**);

Il Piano regionale delle attività, nello specifico, prevede la realizzazione di eventi e iniziative in presenza oppure online, di formazione, informazione, supporto a docenti e dirigenti scolastici della propria regione.

Il calendario proposto contempla attività relative all'azione eTwinning, attività relative al programma Erasmus+ ed attività congiunte di presentazione delle opportunità europee di internazionalizzazione della scuola.

Gli interventi sul territorio nella loro attuazione devono tener in considerazione le priorità europee e nazionali indicate nella richiesta di invio piani (nota del 09.05.2022).

Il piano regionale è unico per quanto riguarda le attività Erasmus+ ed eTwinning, ma imputato su due distinti budget.

I Piani regionali approvati da INDIRE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (**AII. 1**).

III2. L'USR, ai sensi del presente Accordo, si impegna a:

- a) Coordinare il gruppo regionale degli Ambasciatori Erasmus+ settore scuola condividendo con loro, che dovranno contribuire ad attuarlo, il Piano regionale, che comprenda una descrizione delle attività, il calendario degli eventi (data, luogo, numero partecipanti, nome dei relatori, target/titolo di ogni evento);
- b) coordinare l'organizzazione degli eventi regionali in collaborazione con l'Indire;
- c) gestire i rapporti con le Università della regione che aderiscono alla *Initial Teacher Education*, ed inserire nel piano delle attività regionali gli eventi organizzati nell'ambito dell'iniziativa ITE per la formazione dei docenti universitari, tutor universitari o docenti ospitanti gli studenti in tirocinio, in collaborazione con l'Indire;
- d) predisporre i programmi ufficiali degli eventi regionali con i relativi orari, dai quali dovranno risultare i nominativi dei relatori e moderatori;
- e) comunicare alla Scuola capofila a livello regionale, con congruo anticipo, i nominativi dei relatori/moderatori dei seminari, per i quali la stessa Scuola dovrà predisporre lettere di incarico prima dello svolgimento degli eventi;
- f) gestire la raccolta dei fogli firme (nel caso di eventi in presenza) o degli elenchi dei partecipanti (nel caso di eventi online), delle liste in formato elettronico (foglio di calcolo) con le mail dei partecipanti, dei programmi e di tutto il materiale inerente agli eventi regionali da trasmettere in fase di rendicontazione finale;
- g) comunicare all'Indire ogni variazione del Piano regionale approvato, secondo le modalità previste dall'art. VIII del presente Accordo;
- h) promuovere adeguatamente tramite i propri canali ufficiali la programmazione degli eventi, aggiornando periodicamente anche l'Indire sulle eventuali variazioni del calendario delle attività;
- i) tenere informata la Scuola capofila a livello regionale in merito a tutte le variazioni del Piano regionale che possono influire sulla corretta gestione amministrativa degli eventi;
- j) predisporre la relazione finale delle attività concretamente svolte, dove siano anche illustrate e motivate le eventuali modifiche rispetto a quanto previsto nel piano regionale approvato, ed inviarla alla stessa Scuola capofila a livello regionale in tempi utili per la rendicontazione finale congiuntamente alla documentazione indicata al punto f);

III3. La Scuola capofila a livello regionale, ai sensi del presente Accordo si impegna a:

- a) individuare al proprio interno un referente amministrativo, persona di riferimento per i rapporti con l'Indire e l'USR ai fini dell'applicazione del presente Accordo e comunicarlo agli stessi;
- b) svolgere qualsiasi azione necessaria per la gestione amministrativa e la buona riuscita degli eventi regionali come previsti nel Piano regionale, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- c) sostenere e rendicontare ogni spesa relativa alle attività realizzate a seguito del piano regionale approvato;
- d) rispettare tutte le procedure di evidenza pubblica e le vigenti norme in materie di selezioni, incarichi, affidamenti a terzi e a conservare agli atti tutti i documenti relativi alle suddette procedure e esibirli su richiesta dell'Indire;
- e) vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi anche da parte delle singole scuole sede degli eventi regionali;
- f) eseguire il presente Accordo in armonia con le direttive fornite dall'Indire, in accordo con l'USR tramite i referenti istituzionali Erasmus+ e eTwinning;
- g) curare, secondo le indicazioni degli USR, l'invio dei materiali informativi e promozionali alle scuole sedi dell'evento;
- h) stipulare incarichi agli Ambasciatori per eventuali altre attività necessarie per l'organizzazione degli eventi (di cui all'art. V2 -lett. C), secondo le indicazioni ricevute dall'USR;
- i) stipulare con le scuole, sedi degli eventi, individuate dall'USR, accordi formali per la messa a disposizione di locali, attrezzature e dei servizi necessari alla buona realizzazione degli eventi ed erogare il rimborso delle spese da queste sostenute, a seguito di presentazione di apposita nota spesa;
- j) farsi garante della predisposizione, della raccolta e della corretta conservazione dei documenti utili ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute per la realizzazione di tutti gli eventi previsti dal Piano regionale, anche dalle scuole sedi degli eventi regionali;
- k) assumere la responsabilità della gestione finanziaria e amministrativa del rimborso assegnato;

III4. L'Indire, ai sensi del presente Accordo, si impegna a:

- a) rimborsare le spese sostenute fino agli importi massimi di cui all'art. V.1 per la realizzazione delle attività di collaborazione indicate nel Piano regionale, con le modalità dettagliate ai sensi del presente Accordo;
- b) contribuire alla promozione della formazione regionale eTwinning ed Erasmus, tramite le sezioni ad essa dedicate presenti sul sito www.etwinning.it e www.erasmusplus.it;
- c) fornire il materiale informativo e promozionale su eTwinning ed Erasmus+ da diffondere in occasione degli eventi regionali organizzati, inviandolo alla sede indicata dall'USR e secondo i quantitativi richiesti nel Piano regionale, nei limiti delle disponibilità di magazzino;
- d) partecipare in presenza o tramite videoconferenza ad almeno un evento a livello regionale;
- e) Fornire all'USR e alla scuola capofila le istruzioni e l'assistenza necessaria alla redazione del piano regionale, al corretto svolgimento delle attività previste dallo stesso e alla redazione rapporto finale e della relativa rendicontazione;

Articolo IV – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

IV1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di restituzione alla Scuola e all'USR, tramite PEC, dell'Accordo stesso firmato digitalmente dalle tre parti (Scuola capofila a livello regionale, USR competente e l'Indire);

IV2. Il presente Accordo ha durata di 14 mesi, dal 15 settembre 2022 (o comunque dalla data di firma dell'accordo se successiva) al 30 novembre 2023;

IV3. Tutte le attività legate all'organizzazione degli eventi previsti nel Piano regionale devono essere in ogni caso terminate entro e non oltre il 15 novembre 2023, pena la non ammissibilità delle spese sostenute. In particolare, gli eventi dovranno essere necessariamente realizzati entro il 15 novembre 2023 e rendicontati entro il 30 novembre 2023;

IV4. Tutte le spese ammissibili per il rimborso devono pertanto riferirsi ad eventi svolti nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del Piano regionale ed il 15 novembre 2023;

IV5. L'Indire si riserva di non dare seguito all'Accordo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o in assenza della necessaria copertura finanziaria.

Articolo V – REQUISITI E CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE

V1. L'ammontare delle spese rimborsabili per la realizzazione degli eventi di formazione è pari ad € 3.500,00 per le attività di Erasmus+ e pari ad € 4.500,00 per le attività di eTwinning, così come indicato nel Piano Regionale approvato dal Direttore Generale di Indire.

V2. I costi ammissibili rimborsabili sia per Erasmus+ che per eTwinning sono ripartiti nelle seguenti categorie di costo:

- A)** Spese di gestione delle attività sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale:
- I. Spese relative all'uso dei locali e delle attrezzature** delle scuole sedi degli eventi, inclusive di spese di segreteria, assistenza tecnica, sicurezza, spese di cancelleria, materiale di consumo o altra spesa correlata. Le suddette attività, per essere considerate ammissibili al rimborso, dovranno essere formalizzate con apposito accordo tra la scuola sede dell'evento e la Scuola capofila a livello regionale.
 - II. Spese relative ai compensi per attività di formazione e moderazione** e altre attività legate all'organizzazione dell'evento (diverse da quelle comprese nei costi di cui al punto precedente) da parte di individuati dagli USR nel Piano regionale approvato, in rigorosa applicazione del CCNL e/o della normativa di riferimento. Possono rientrare in questa categoria anche i compensi per la partecipazione a riunioni di coordinamento del Team Ambasciatori ed altre attività propedeutiche o successive alla realizzazione degli eventi. Le suddette attività, per essere considerate ammissibili al rimborso, dovranno essere formalizzate con lettera di incarico tra l'incaricato e la Scuola capofila a livello regionale.
 - III. Spese di viaggio, vitto e alloggio** sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale per relatori e moderatori nel rispetto della normativa vigente e secondo il regolamento interno della scuola stessa
 - IV. Spese di catering** sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale:
 - i. Le spese per i coffee break sono ammissibili per seminari di durata superiore alle 3 ore e non possono superare gli 8,00 euro per persona (IVA inclusa).
 - ii. Le spese per i pasti durante i seminari sono ammissibili per seminari di durata superiore alle 5 ore e non possono superare i 22,00 euro per persona (IVA inclusa).
- B)** Altre spese, nello specifico:
- I. Spese sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale per acquisto licenze** per strumenti di videoconferenza o altri strumenti utili alla realizzazione delle attività, per il periodo di riferimento del Piano;
 - II. Spese sostenute dalla Scuola capofila relative a materiale informativo e promozionale** realizzato dall'USR previa autorizzazione dell'Agenzia nazionale Erasmus+/Indire o dell'Unità eTwinning;
 - III. Spese di spedizione** sostenute dalla Scuola capofila per l'invio alle scuole sedi degli eventi di gadget e materiali forniti dall'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire o dall'Unità eTwinning;

C) Costi amministrativi del personale per la gestione dei fondi da parte della Scuola capofila a livello regionale (gestione dei rapporti con le scuole sede degli eventi e dell'amministrazione del rimborso del Piano regionale, raccolta della documentazione richiesta, elaborazione del rendiconto finale, erogazione di acconti e saldi, gestione delle comunicazioni con l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire e l'Unità eTwinning, le scuole sede degli eventi e l'USR e qualsiasi altra attività funzionale alla corretta realizzazione del Piano regionale) in misura delle ore del personale impiegato e in rigorosa applicazione del CCNL di riferimento, per un massimo del 15% dei costi sostenuti, rendicontati dalla Scuola capofila a livello regionale e riconosciuti da Indire;

V3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

V4 Saranno rimborsabili esclusivamente i costi reali effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività Erasmus e delle attività eTwinning.

Articolo VI – PAGAMENTI

VI1. L'Indire, al fine di consentire l'avvio e la realizzazione delle attività, erogherà alla Scuola capofila un acconto pari all'80% dell'importo massimo rimborsabile per Erasmus+ e un acconto pari all'80% dell'importo massimo rimborsabile eTwinning di cui all'art. V.1. Tali acconti saranno erogati entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo..

VI2. Entro il 30 novembre 2023 la Scuola capofila a livello regionale dovrà inviare a mezzo PEC all'indirizzo erasmus_plus@pec.it il Rapporto finale costituito da:

- la nota spese sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico p.t. con la **rendicontazione separata** dei costi reali sostenuti per gli eventi Erasmus+ ed eTwinning svolti entro il 15 novembre 2023 comprendenti il dettaglio delle spese sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale. La Scuola capofila a livello regionale dovrà utilizzare l'apposita modulistica allegata al presente accordo (**All. 2**);
- una relazione descrittiva delle attività svolte, sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale pro tempore dell'USR;
- un file di calcolo con l'elenco dei partecipanti di tutti gli eventi già realizzati e i loro indirizzi e-mail (tabella con nome e cognome, e-mail, istituto di appartenenza e città, luogo del seminario a cui hanno partecipato e data);
- copia scannerizzata di tutti i fogli firme (nel caso di eventi in presenza) o elenco dei partecipanti (nel caso di eventi online);
- tutti i programmi degli eventi ed eventuale altro materiale di interesse (comunicati stampa, articoli, ecc.).

VI3. Entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto finale, l'Indire invierà alla Scuola capofila a livello regionale una comunicazione di approvazione o una richiesta di integrazioni. Entro 90 giorni dalla comunicazione di approvazione del Rapporto finale, la Scuola capofila a livello regionale riceverà i saldi spettanti, fino ad un massimo del 20% degli importi massimo di cui all'art. V.1 del presente Accordo.

VI4. Il periodo per procedere al pagamento dell'acconto e del saldo finale può essere sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere ulteriori documenti a supporto o altre informazioni alla Scuola capofila a livello regionale, che avrà 15 giorni di tempo per inviare all' Indire quanto richiesto.

VI5. Nel caso in cui dalla rendicontazione finale risulti che gli importi finali spettanti siano inferiori a quanto già erogato a titolo di acconto, l'Indire procederà con l'emissione della/delle richiesta/e di rimborso

VI6. L'Indire si riserva di chiedere un rimborso parziale o totale anche nel caso in cui il Piano regionale non sia stato realizzato secondo quanto descritto nel Piano approvato.

Articolo VII - DATI OBBLIGATORI PER I PAGAMENTI

VII1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto-legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto-legge n. 1/2012, tutti i pagamenti saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di Tesoreria Unica.

Titolare del **Conto di Tesoreria** (indicare la denominazione completa dell'**Istituzione beneficiaria titolare** del conto:

Liceo Statale Enrico Medi

Codice Tesoreria: 330

Codice Conto di tesoreria: 309251

Codice fiscale: 83005110420

Articolo VIII – VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO REGIONALE APPROVATO

VIII1. Qualora si rendesse opportuno annullare un evento o apportare delle modifiche rilevanti alle attività previste (ad esempio riguardo al budget allocato per l'evento, ad eventuali relatori esterni coinvolti, o a tipologia, durata, contenuti dell'evento) , l'USR dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Indire a mezzo e-mail all'indirizzo etwinning@indire.it e erasmusplus@indire.it. Ogni variazione di questo tipo deve essere concordata con l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire.

VIII2. Ogni variazione alle attività previste dal piano regionale approvato che l'USR comunica all'Indire dovrà essere trasmessa per conoscenza anche alla Scuola Capofila a livello regionale.

Articolo IX - SOTTOSCRIZIONE

IX1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990 (comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012, poi così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del 2014) il presente Accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale, pena la nullità dello stesso.

Articolo X – GIURISDIZIONE

X1. Per la soluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, il quale escluderà ogni altro possibile Foro con particolare riferimento sia al Foro generale che ai Fori facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c.

Articolo XI -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

XI.1. Le Parti si obbligano al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di privacy vigenti, ponendo in essere tutte le misure necessarie al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza imposti dalle predette norme di legge e di regolamento. Le parti trattano il dato esclusivamente per le finalità del presente Accordo. **XI.2** Per informazioni più estese in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n.2016/679 (GDPR) ed del D.lgs 30 giugno 2003 n.196- Codice in materia di protezione dei dati personali si rinvia al sito di Indire.

XI.3. In relazione allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, l'USR e la Scuola Capofila verranno nominati con apposito separato atto Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Articolo XII - CONTROLLI

XII1. La Scuola capofila a livello regionale si impegna ad accettare eventuali controlli da parte degli organi competenti, anche in loco.

XII2. Tutta la documentazione inerente la realizzazione del progetto deve essere conservata e tenuta a disposizione dell'Indire per almeno 10 anni in originale. In particolare, la Scuola capofila a livello regionale ha l'obbligo di produrre, a semplice richiesta dell'Indire:

- 1) la documentazione inerente l'istruttoria;
- 2) i contratti relativi ad incarichi ed affidamenti a terzi;
- 3) tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute e di quanto attestato nel rapporto finale (es. fatture, fogli firme, mandati di pagamento, ecc);
- 4) i mandati di pagamento e le reversali di incasso, nonché le quietanze della banca cassiera.
- 5) registro cartaceo delle attività svolte;
- 6) Timesheet;

Articolo XIII - MODIFICHE ALL'ACCORDO

XIII1. Ogni modifica al presente accordo può avvenire soltanto mediante atto scritto, anche con scambio di corrispondenza. Accordi verbali tra le parti non sono vincolanti.

XIII2. Eventuali richieste di modifica al presente accordo saranno valutate e approvate a insindacabile giudizio dell'Indire.

Articolo XIV – RECESSO E RISOLUZIONE

XIV1. La Scuola capofila a livello regionale o l'USR per giustificati motivi oggettivi, possono recedere anticipatamente dall'Accordo, previo preavviso di almeno 60 giorni all' Indire mediante comunicazione a mezzo PEC che specifichi le ragioni.

XIV2. L' Indire, può decidere di recedere dall'Accordo, senza nessuna penalità a suo carico, per giustificati motivi, previo preavviso comunicato a mezzo PEC;

XIV3. La risoluzione dell'Accordo è prevista nei seguenti casi di inadempimento:

- in caso di cambiamento inerente la situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o della proprietà della Scuola capofila che possa intaccare l'Accordo in maniera sostanziale;
- nel caso in cui le parti non adempiano ad un obbligo sostanziale di loro competenza in virtù dell'Accordo, ivi inclusi i suoi allegati;

— nel caso in cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire sospetti o abbia prove concrete che le parti o qualsiasi altra entità o persona correlata siano implicate in reati di frode, corruzione, partecipazione ad una organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita;

— nel caso in cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire sospetti o abbia prove concrete che le parti o qualsiasi altra entità o persona correlata siano incorsi in errori sostanziali, irregolarità o frodi nella procedura di assegnazione o di gestione delle somme.

XIV4. In tutti i casi di recesso, l’Indire può richiedere il parziale o totale rimborso dei pagamenti già effettuati e/o interrompere i pagamenti di cui all’Articolo VI.

Articolo XV – CESSIONE DELL’ACCORDO

XV1. In nessun caso è prevista la cessione parziale o totale dell’Accordo da parte dell’USR e della Scuola capofila a livello regionale.

Articolo XVI - RESPONSABILITA’ E RISCHI

XVI.1 L’ Indire è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni a terzi che dovessero derivare dalle attività oggetto del presente accordo. Tale responsabilità rimane pertanto integralmente a carico delle scuole centro di costo e delle scuole sedi degli eventi, che già provvedono autonomamente e a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Articolo XVII - IMPEGNO AL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

XVII1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, le parti e, per loro tramite, i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice.

Articolo XVIII - ONERI FISCALI

XVIII1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

Articolo XIX - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati:

Allegato 1 – Piano delle attività regionale approvato dall’ Indire;

Allegato 2 – Modello nota spese ai fini della rendicontazione;

Allegato 3 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati personali;

Allegato 4 – Informativa sul trattamento dati;

Firme – sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e s.s.mm.i.

Per l'USR - il Direttore Generale *pro tempore*

Per la Scuola capofila a livello regionale - il rappresentante legale *pro tempore*

Per l'Indire- il Direttore Generale *pro tempore*

**NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO
DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")

Contratto di designazione a
“RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI”
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

tra

➤ **INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca educativa**, codice fiscale 80030350484, con sede legale in Firenze, Palazzo Gerini, Via M. Buonarroti 10, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Giovanni Biondi munito dei necessari poteri (di seguito “**INDIRE**” o “**eTwinning**” o “**Titolare**”);

E

➤ **Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Marche**, codice fiscale 80007610423 con sede legale in Via 25 Aprile, 19-60100-Ancona indirizzo pec drma@postacert.istruzione.it, in persona del Direttore Generale *pro tempore* munito dei necessari poteri (di seguito “**USR**” o “**Responsabile**”);

E

➤ **Scuola capofila a livello regionale** Liceo Statale “Enrico Medi”, codice fiscale 83005110420, con sede legale in Viale IV novembre, 21-60019 Senigallia (AN), indirizzo pec anps010009@pec.istruzione.it rappresentata da Dirigente scolastico *pro tempore*, qui di seguito denominato “(**Scuola capofila a livello regionale**” o “**Responsabile**”);

INDIRE ed i Responsabili sono di seguito congiuntamente definite le “**parti**”.

PREMESSO CHE

- A. L’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, l’USR e la Scuola capofila a livello regionale hanno sottoscritto un accordo (di seguito, per brevità, anche denominato l’**Accordo**) con il quale le parti hanno consolidato e rafforzato la collaborazione nella realizzazione dei reciproci scopi istituzionali e quindi anche nell’adempimento degli obblighi comunitari determinati nei Piani delle attività nazionali dell’Unità eTwinning e dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/indire. A tal fine l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, ha riconosciuto alla Scuola capofila a livello regionale un rimborso per l’organizzazione degli eventi regionali eTwinning ed Erasmus+ come dettagliato nel Piano delle attività regionale, approvato con Decreto del Direttore Generale di INDIRE n 28552 del 10.08.2022. La Scuola capofila a livello regionale, pertanto, individuata dall’USR, condividendo l’interesse al perseguimento delle finalità istituzionali delineate dall’USR e dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/indire, si è impegnata ad organizzare gli eventi regionali in adempimento al sopra menzionato Accordo.
- B. Al fine di poter correttamente eseguire le obbligazioni previste a proprio carico nel suddetto Accordo, l’Ufficio regionale Scolastico e la scuola capofila a livello regionale, devono necessariamente trattare, per conto di

- INDIRE, i dati personali dei docenti,/relatori/Ambasciatori che parteciperanno agli eventi regionali eTwinning ed Erasmus+.
- C. Ai sensi dell'articolo 28, 1° comma, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito definito come "**Regolamento**" o "**GDPR**"), qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- D. I Responsabili devono procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Titolare per iscritto con il presente contratto e con eventuali accordi successivi;
- E. E' intenzione del Titolare consentire l'accesso sia ai responsabili che ai soggetti designati al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le parti si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto avendo contribuito a formare la volontà negoziale delle parti.

Articolo 2 – Oggetto

2.1. Scopo delle presente contratto è definire le modalità con le quali i Responsabili del trattamento si impegnano ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

2.2. Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il GDPR.

2.3. In considerazione di quanto indicato nelle premesse del presente contratto, l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento designa l'USR e la Scuola capofila a livello regionale, che accettano, propri Responsabili esterni del trattamento dei dati che gli saranno comunicati e di cui verrà a conoscenza in esecuzione del Accordo ex art 15 l. 241/1990 per l'organizzazione degli eventi regionali eTwinning ed Erasmus+.

2.4. Il Titolare affida a ciascun Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione dell'accordo sopra menzionato.

2.5. I Responsabili rimarranno in carica per il periodo di tempo indicato al successivo articolo 3.

Articolo 3 – Durata

3.1. La durata del trattamento e delle relative funzioni dei Responsabili, coincide, salvo diverse disposizioni scritte intervenute tra le parti, alla durata dell'Accordo ex art. 15 l. 241/1990 di cui alle premesse.

3.2. La nomina a Responsabili del Trattamento, pertanto, avrà efficacia fintanto che sia in essere l'accordo, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o l'Accordo non fosse più eseguito, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed i Responsabili non saranno più legittimati a trattare i dati del Titolare.

Articolo 4 – Natura e finalità del trattamento

4.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da ciascun Responsabile esclusivamente per:

- consentire la realizzazione degli eventi previsti nei Piani regionali delle attività, consentendo l'accesso ai soli soggetti iscritti all'evento;
- consentire l'elaborazione dei dati ai fini statistici e di valutazione del livello di partecipazione e gradimento;

4.2. Il trattamento dei dati da parte dei Responsabili trova fondamento nell'Accordo mediante il quale l'Agenzia Nazionale Erasmus+/ Indire, Scuola capofila a livello regionale e USR intendono consolidare e rafforzare la collaborazione nella realizzazione dei reciproci scopi istituzionali e quindi anche nell'adempimento degli obblighi comunitari determinati nel Piano delle attività dell'Unità eTwinning, nel Piano di Lavoro 2022 e nel Piano di Lavoro multiennale 2022-2027, presentati dall'Agenzia Nazionale, ciò ne costituiscono fondamento e causa.

Articolo 5 – Tipologia di dati personali e categorie di interessati

5.1. Il trattamento avrà ad oggetto la raccolta dei dati richiesti dal titolare (nome, cognome, ruolo, istituto di appartenenza, indirizzo, mail, firma), fornire l'informativa sul trattamento dati ai partecipanti, trasmettere i dati all'Unità nazionale.

La scuola capofila raccoglierà anche i dati fiscali necessari per la liquidazione dei compensi (codice fiscale, codice IBAN, residenza, luogo e data di nascita).

Articolo 6 – Obblighi del Responsabile

6.1. I Responsabili del trattamento hanno il potere ed il dovere di compiere tutto quanto si renderà necessario ai fini del rispetto e della corretta applicazione della vigente normativa in materia di protezione di dati personali.

6.2. In particolare, in relazione a tale nomina, i Responsabili dovranno:

(Rispetto dei principi del GDPR)

assicurarsi che i trattamenti siano eseguiti nel pieno rispetto delle norme, dei principi e di ogni

prescrizione contenuta nel GDPR e del relativo decreto legislativo di adeguamento, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (“**Garante**”);

(Necessità del trattamento)

svolgere, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo ed esclusivamente le operazioni di trattamento dei dati necessarie per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo;

(Nomina persone autorizzate al trattamento sotto l'autorità dei Responsabili)

individuare e nominare le persone designate al trattamento ai sensi della vigente normativa, impartendo loro idonee istruzioni scritte, vigilando sul rispetto delle istruzioni impartite agli stessi e garantendo che queste ultime si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Contestualmente alla designazione, i Responsabili si fanno carico di fornire adeguate istruzioni alle persone designate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Responsabili, nel designare le persone autorizzate al trattamento, dovranno prescrivere che essi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati. Dovranno, inoltre, verificare che questi ultimi applichino tutte le disposizioni in materia di sicurezza informatica e organizzativa adeguate al rischio. Dovranno infine verificare che conservino in luogo sicuro i supporti informatici e non contenenti atti o documenti con categorie particolari di dati (dati sensibili o giudiziari) o la loro riproduzione, adottando contenitori con serratura (trattamenti cartacei di dati sensibili).

(Adozione misure tecniche adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR)

adottare le misure di sicurezza richieste dall'art. 32 del GDPR e previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. I Responsabili, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, devono assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

(Trasparenza – potere di ispezione del Titolare)

mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo i Responsabili riconoscono al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono

custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. I Responsabili saranno, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e dalle Autorità Giudiziarie e/o di vigilanza, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

(Osservanza delle istruzioni del Titolare)

eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in relazione al Servizio o derivanti da istruzioni scritte del Titolare, anche con riferimento all'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, i Responsabili dovranno informare preventivamente il Titolare.

(Disposizione dei dati al termine delle prestazioni contrattuali)

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte dei Responsabili o dell'Accordo, i Responsabili a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo saranno tenuti a:

- (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento, oppure
- (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi i Responsabili provvederanno a rilasciare al Titolare, dietro sua richiesta, apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che presso i Responsabili non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Articolo 7 - Esercizio dei diritti degli interessati

7.1. I Responsabili del trattamento si obbligano a fornire agli interessati l'informativa privacy di cui agli art 13 e 14 del Regolamento predisposta dal Titolare.

7.2. Per quanto possibile, i Responsabili del trattamento devono assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate, e segnatamente: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compresa la profilazione).

7.3. Nel caso in cui i Responsabili ricevano istanze dagli interessati per l'esercizio dei loro diritti, dovranno:

- (i) darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta;
- (ii) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative

adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

- (i) In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attività di trattamento affidategli, i Responsabili dovranno:
- (i) permettere al Titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché di trasmettere i dati ad altro Titolare;
- (ii) permettere al Titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.

Articolo 8 - Registro delle attività di trattamento

8.1. I Responsabili del trattamento si obbligano, ai sensi dell'articolo 30 del GDPR, a tenere per iscritto un registro di tutte le attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e che contenga:

- (i) Il nome ed i dati di contatto del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;
- (ii) Le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- (iii) Ove applicabile, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del regolamento europeo sulla protezione dei dati, i documenti che attestano l'esistenza di opportune garanzie;
- (iv) Per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del GDPR.

Articolo 9 - Assistenza dei Responsabili del trattamento nell'attuazione degli obblighi del Titolare del trattamento

9.1. I Responsabili, su richiesta del Titolare, coadiuvano quest'ultimo nelle procedure davanti all'Autorità di Controllo competente e all'Autorità Giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

9.2. I Responsabili assistono altresì il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo.

Articolo 10 – Sub-Responsabili

10.1. Col presente contratto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale ai Responsabili a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento (cd “**sub-responsabile/i**”), per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento connesse all'esecuzione dell'Accordo ex art 15 l. 241/1990 per l'organizzazione dei seminari regionali e Twinning, salvo l'onere di previa comunicazione al Titolare del trattamento.

10.2. Nel caso in cui i Responsabili facciano effettivo ricorso a sub-responsabili, i Responsabili stessi si impegnano a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. I Responsabili si impegnano altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali i Responsabili descrivano analiticamente i loro compiti e impongano a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare sul Responsabile ai sensi della normativa pro tempore vigente e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.

10.3. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, i Responsabili riconoscono di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegnano a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte dei Responsabili e dei suoi sub-fornitori.

10.4. I Responsabili si impegnano altresì ad informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

10.5. Il Titolare autorizza espressamente, altresì, i Responsabili, che a ciò si impegnano, a stipulare per suo conto con eventuali subfornitori, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali (e successive modifiche) adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.

Articolo 11 - Notifica della violazione di dati personali

11.1. I Responsabili, dopo esserne venuti a conoscenza, nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 33 del Regolamento, si impegnano ad informare senza ingiustificato ritardo il Titolare di eventuali violazioni di dati personali e a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile.

11.2. Tale informativa al Titolare è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere allo stesso, se necessario, di notificare questa violazione all'autorità Garante per la privacy.

Articolo 12 - Dichiarazioni del Titolare

12.1. Il Titolare dichiara che i dati da lui trasmessi ai Responsabili:

- (ii) sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- (iii) in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate ai Responsabili, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile. Resta inteso che rimane a carico del Titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

12.2. Il Titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

Articolo 13 – Responsabilità risarcitoria in caso di inadempimento

13.1. In caso di danni derivanti dal trattamento, i Responsabili, ai sensi dell'art. 83 del GDPR, ne risponderanno qualora non abbiano adempiuto agli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai dati oggetto del trattamento o abbiano agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

13.2. Resta inteso che i Responsabili del trattamento sono esonerati dalla responsabilità se dimostrano che l'eventuale evento dannoso non è loro in alcun modo imputabile.

13.3. Il Titolare si impegna a comunicare ufficialmente ai Responsabili qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. I Responsabili o le persone autorizzate al trattamento non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie sopra ricordate.

Articolo 14 - Varie

14.1. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali e la nomina a responsabile del trattamento.

Firenze, lì

Il Titolare del Trattamento
INDIRE

Il Responsabile del Trattamento
USR

Il Responsabile del trattamento
Scuola capofila a livello regionale